



Notaio

Vincenzo Papi

REPERTORIO N. 425

RACCOLTA N. 304

- CONVENZIONE TRA I COMUNI -

per la costituzione di una associazione ex art. 30 del D.Lgs. n. 267/2000 tra i Comuni rientranti nell'A.R.O. (Ambito Raccolta Ottimale) n. 1 della Provincia di Lecce

- REPUBBLICA ITALIANA -

L'anno duemilatredici il giorno venticinque del mese di luglio, in Squinzano, nel mio studio.

- 25 luglio 2013 -

Innanzi a me Dott. VINCENZO PAPI, Notaio in Squinzano, con studio in Via Regina Margherita n. 74, iscritto nel Collegio del Distretto Notarile di Lecce,

- SONO PRESENTI -

- MICCOLI COSIMO, nato a Squinzano il 1° luglio 1970, domiciliato per la carica presso la casa comunale di Squinzano, il quale dichiara di intervenire al presente atto non in proprio ma in qualità di Sindaco pro-tempore e rappresentante del "COMUNE DI SQUINZANO", codice fiscale 80001050758, in esecuzione di Deliberazione del Commissario Straordinario dott. Guido Aprea n. 20 del 14 febbraio 2013;

- PALASCIANO ROBERTO, nato a Campi Salentina il 10 ottobre 1956, domiciliato per la carica presso la casa comunale di Campi Salentina, il quale dichiara di intervenire al presente atto non in proprio ma in qualità di Sindaco pro-tempore e rappresentante del "COMUNE DI CAMPI SALENTINA", codice fiscale 80008850757, in esecuzione di Deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 in data 13 febbraio 2013;

- LEONE FERNANDO, nato a Guagnano il 10 marzo 1952, domiciliato per la carica presso la casa comunale di Guagnano, il quale dichiara di intervenire al presente atto non in proprio ma in qualità di Sindaco pro-tempore e rappresentante del "COMUNE DI GUAGNANO", codice fiscale 80011200757, in esecuzione di Deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 14 febbraio 2013;

- MARZO VETRUGNO OSCAR, nato a Novoli l'11 maggio 1956, domiciliato per la carica presso la casa comunale del Comune di Novoli, il quale dichiara di intervenire al presente atto non in proprio ma in qualità di Sindaco pro-tempore e rappresentante del "COMUNE DI NOVOLI", codice fiscale 80001090754, in esecuzione di Deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 dell'11 marzo 2013;


- TONDO GIUSEPPE, nato a Salice Salentino il 29 aprile 1958, domiciliato per la carica presso la casa comunale di Salice Salentino, il quale dichiara di intervenire al presente atto non in proprio ma in qualità di Sindaco pro-tempore e rappresentante del "COMUNE DI SALICE SALENTINO", codice fiscale 80001370750, in esecuzione di Deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 dell'11 febbraio 2013;

- VALZANO ORONZO, nato a Trepuzzi il 22 ottobre 1956, domiciliato per la carica presso la casa comunale di Trepuzzi, il

Registrato a Lecce

il 30 luglio 2013

al n. 6504 / 1T



quale dichiara di intervenire al presente atto non in proprio ma in qualità di Sindaco pro-tempore e rappresentante del "COMUNE DI TREPUSZI", codice fiscale 00463680751, in esecuzione di Deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 18 febbraio 2013;

- VINCENTI FABIO, nato a Lecce il 26 settembre 1971, domiciliato per la carica presso la casa comunale di Surbo, il quale dichiara di intervenire al presente atto non in proprio ma in qualità di Sindaco pro-tempore e rappresentante del "COMUNE DI SURBO", codice fiscale 01862180757, in esecuzione di Deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 12 febbraio 2013.

I Componenti, della cui identità personale, qualifica e poteri lo Notaio sono certo, mi richiedono di ricevere il presente atto al quale è

- PREMESSO -

- che la Legge della Regione Puglia n. 24 del 20 agosto 2012 ha confermato nell'A.T.O. (Ambiti Territoriali Ottimali) l'unità minima di organizzazione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica per la realizzazione di obiettivi di efficienza, efficacia, economicità, trasparenza e sostenibilità ambientale;

- che, in particolare, l'art. 2 della citata Legge Regionale ha confermato, per quanto concerne l'organizzazione del ciclo integrato dei rifiuti urbani e assimilati, gli A.T.O. individuati dall'art. 31, c. 1, della Legge Regionale 6 luglio 2011, n. 14;

- che l'art. 8 della stessa Legge, nel definire i principi in materia di ciclo integrato di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, prevede la possibilità, in sede di pianificazione regionale, di definire perimetri di rilievo sub-provinciale per l'erogazione dei soli servizi di spazzamento, raccolta e trasporto, denominati Ambiti di Raccolta Ottimale (A.R.O.);

- che con Deliberazione della Giunta Regionale del 23 ottobre 2012, n. 2147 è stata approvata la proposta di perimetrazione degli Ambiti di Raccolta Ottimale (A.R.O.) che prevede, tra gli altri, in Provincia di Lecce, l'A.R.O. 1 costituito dai Comuni di Campi Salentina, Guagnano, Novoli, Salice Salentino, Squinzano, Surbo e Trepuzzi ;

- che l'art. 10 comma 2 della Legge della Regione Puglia n. 24 del 20 agosto 2012 e sue successive modifiche ed integrazioni (di seguito L.R. 24/2012), specifica che le funzioni relative all'erogazione dei servizi di spazzamento, raccolta e trasporto sono svolte dagli enti locali rientranti nel perimetro degli ARO, secondo un modello di funzionamento da definire con Deliberazione di Giunta Regionale;

- che con Deliberazione della Giunta Regionale n. 2877 del 20 dicembre 2012 è stato definito il modello organizzativo e di funzionamento degli A.R.O. cui la presente convenzione

si conforma;

- i Comuni qui costituiti, adempiendo ai principi di semplificazione amministrativa e di razionalizzazione delle risorse indicati della Legge Regionale n. 24/2012, intendono attivare per i servizi di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti e servizi annessi, come meglio specificati di seguito con la presente convenzione, una gestione ed erogazione unitaria delle funzioni assegnate in termini di servizi offerti e relativi costi associati senza duplicazione e sovrapposizione di ruoli e responsabilità massimizzando le possibili sinergie in termini di competenze necessarie per la gestione operativa del servizio.

- Viste le deliberazioni dei Consigli Comunali sopra citate;

- TANTO PREMESSO -

le parti convengono e stipulano quanto segue:

- Art. 1 -

(PREMESSA)

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

- Art. 2 -

(OGGETTO)

Con la presente convenzione i Comuni di Campi Salentina, Guagnano, Novoli, Salice Salentino, Squinzano, Surbo e Trepuzzi del bacino A.R.O. 1 della Provincia di Lecce, così come sopra rappresentati, giusta perimetrazione approvata con delibera della Giunta Regionale del 23 ottobre 2012, n. 2147, costituiscono, ai sensi dell'art. 30 TUEL, l'Associazione per il coordinamento, l'attuazione e la gestione associata dei compiti, delle funzioni amministrative comunali e delle attività connesse al servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani e assimilati e servizi annessi, come meglio specificati di seguito.

- Art. 3 -

(FINALITÀ)

La presente convenzione costitutiva dell'Associazione tra Enti denominata "A.R.O. 1 - Provincia di Lecce", in attuazione della vigente normativa nazionale e regionale ed in particolare della Legge Regionale n. 24/2012 ha come finalità quella di regolare:

- 1) la gestione associata dei compiti e delle attività inerenti i servizi di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti ed annessi, come meglio specificati di seguito;
- 2) l'assemblea e l'Ufficio Comune dell'A.R.O. costituito fra i singoli Enti aderenti di cui al successivo art. 9 per la realizzazione della gestione associata delle fasi di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti e servizi annessi, come meglio specificati di seguito, per il conseguimento degli obiettivi di economicità, efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa, al miglioramento del servizio sul ter-

ritorio e alla valorizzazione della professionalità del personale coinvolto. Dalla riorganizzazione gestionale devono derivare economie di scala e migliore utilizzo delle risorse disponibili (efficienza gestionale) oltre che un maggiore potere di mercato verso i fornitori (economicità) .

- Art. 4 -

(ASSEMBLEA DELL'A.R.O. 1)

E' istituita l'Assemblea degli enti aderenti all'Ambito di Raccolta Ottimale (A.R.O.) 1 della Provincia di Lecce con sede, in prima istanza, presso il "COMUNE DI SURBO".

L'Assemblea è composta dai Sindaci dei Comuni i quali possono delegare a sostituirli un Assessore in carica.

- Art. 5 -

(COMPITI DELL'ASSEMBLEA)

All'Assemblea, nel rispetto di quanto previsto dalla presente convenzione, sono demandate le attività di indirizzo, programmazione e controllo della gestione associata delle fasi di spazzamento, raccolta e trasporto e servizi annessi, come meglio di seguito specificati, ed in particolare:

a) approvazione dei regolamenti che stabiliscono le misure indicate dall'art. 198, comma 2 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., con particolare riferimento alle modalità di assimilazione, per qualità e quantità, dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani, secondo i criteri di cui all'articolo 195, comma 2, lettera e), ferme restando le definizioni di cui all'articolo 184, comma 2, lettere c) e d) del medesimo D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.;

b) nelle more della operatività dell'Organo di Governo dell'Ambito Territoriale Ottimale e dell'Autorità regionale di regolamentazione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, definisce gli obblighi di servizio pubblico e universale per i servizi di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati relativamente all'intero territorio dell'A.R.O., sulla base dello schema di Carta dei servizi adottato in sede di prima attuazione dalla Giunta regionale, ai sensi dell'art. 11 della l.r. 24/2012;

c) approvazione del progetto unico del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani per l'intero territorio dell'A.R.O.;

d) deliberazione in merito alle modalità di affidamento unico del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto rifiuti urbani e assimilati mediante approvazione della relazione che rende conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta, indicando le compensazioni economiche se previste;

e) deliberazione in merito alla modalità di gestione degli imballaggi rivenienti da raccolta differenziata, individuando l'opzione ottimale tra la gestione in libero mercato e la sottoscrizione delle convenzioni con i Consorzi di recupero,

anche costituiti ai sensi dell'art. 26 della L. n. 27/2012;

- f) approvazione del preventivo e del consuntivo annuale di gestione per il funzionamento dell'Ufficio Comune, secondo quanto previsto al successivo art. 9, ivi incluse le quote di finanziamento a carico degli Enti Locali convenzionati;
- g) approvazione degli atti per il funzionamento dell'Ufficio Comune, con la relativa dotazione di personale, strumenti e risorse in relazione alle esigenze ed alle disponibilità finanziarie;
- h) trasmissione, per l'approvazione ai Consigli Comunali entro il 30 aprile di ogni anno, di una relazione sullo stato di attuazione del Programma della gestione associata del ciclo integrato dei rifiuti urbani e assimilati.
- i) la valutazione periodica dell'andamento e dei risultati conseguiti dalla gestione associata, sulla base dei dati forniti dal Responsabile del servizio;
- j) le attività di programmazione e pianificazione strategica delle risorse conferite;
- k) individua le unità di personale necessarie per il funzionamento dell'Ufficio Unico e le relative modalità di assegnazione e trasferimento anche ai sensi dell'art. 11 della presente convenzione.

- Art. 6 -

(FUNZIONAMENTO DELL'ASSEMBLEA)

La seduta di primo insediamento è convocata e presieduta dal Sindaco del Comune con il maggior numero di abitanti. Nella prima seduta, l'Assemblea elegge il Presidente all'unanimità.

In caso di mancanza di indicazione unitaria da parte dell'Assemblea, la Presidenza spetta al Sindaco del Comune avente il maggior numero di abitanti.

Il Comune del Sindaco eletto Presidente diviene capofila e sede dell'Assemblea di A.R.O.

L'Assemblea può eleggere un Vicepresidente.

Il Segretario dell'Assemblea è il segretario del Comune capofila.


Fino all'elezione del Presidente dell'A.R.O., le funzioni di verbalizzante sono assicurate dal Segretario del Comune con il maggior numero di abitanti o da un suo delegato.

Il Sindaco può delegare alla partecipazione un Assessore.

La delega deve essere conferita per iscritto per ogni seduta assembleare; il documento relativo deve essere conservato presso il Comune capofila insieme ai verbali delle sedute.

L'Assemblea è convocata dal Presidente con avviso contenente il giorno, l'ora, il luogo dell'adunanza e l'elenco degli argomenti da trattare e trasmesso dal segretario con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima dell'assemblea, o almeno due giorni nei casi di urgenza.

L'Assemblea è regolarmente costituita, sia in prima che in



seconda convocazione, con la presenza di almeno 4 (quattro)

Enti aderenti alla convenzione.

Il Presidente, inoltre, deve convocare l'assemblea entro venti giorni, quando ne è fatta domanda da almeno 3 (tre) Enti aderenti alla convenzione e nella domanda sono indicati gli argomenti da trattare.

Le deliberazioni sono regolari ed efficaci tenuto conto dell'argomento trattato e degli effetti ricadenti sui singoli Comuni.

I provvedimenti che impegnano i bilanci comunali devono preventivamente acquisire le deliberazioni dei singoli Comuni. In caso di inerzia dei singoli Comuni, o viceversa del Presidente, può essere attuata la procedura di attivazione dei poteri sostitutivi ai sensi dell'art. 14 c. 2 della L.R. 24/2012.

Le deliberazioni, di norma, sono assunte con votazione in forma palese, e si intendono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, intendendosi per tale la prima cifra intera superiore alla metà.

Il Segretario dell'Assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta la legittimazione dei presenti.

Il Segretario, in seno all'Assemblea, svolge funzioni consultive, referenti e di assistenza, oltre che di verbalizzazione dell'attività della seduta.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono redatte dal Segretario e sottoscritte dal Presidente e dal Segretario medesimo, il quale ultimo ne cura la trasmissione agli enti convenzionati.

Le deliberazioni adottate dall'assemblea sono pubblicate nell'albo pretorio di tutti gli Enti Locali convenzionati e seguono le norme di pubblicità fissate dal TUEL per le deliberazioni consiliari.

Le spese per la partecipazione alle riunioni dell'assemblea da parte dei componenti sono a carico dei rispettivi Enti Locali convenzionati.

- Art. 7 -

(COMPITI DEL PRESIDENTE DELL'ASSEMBLEA)

Il Presidente regola lo svolgimento dell'Assemblea ed accerta i risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale. Nel caso di impedimento temporaneo o assenza, le funzioni di Presidente sono svolte dal Vice Presidente.

Spetta al Presidente:

- rappresentare l'assemblea;
- convocare e presiedere l'assemblea;
- nominare il Responsabile dell'Ufficio Comune di A.R.O.;
- individuare il Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.), ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 272 e segg. Del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e ss.mm.ii., per l'eventuale procedura ad evidenza pubblica di affidamento unico

del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto.

- Art. 8 -

(COMPITI DEL COMUNE CAPOFILA)

Il Comune capofila si fa promotore e coordinatore della convenzione e si impegna a svolgere il ruolo di capofila con la massima diligenza, atta sia a raggiungere gli scopi dell'aggregazione sia a garantire il mantenimento dell'armonia di rapporto tra gli enti.

Il Comune capofila istituisce nel proprio bilancio un centro di costo distinto denominato "A.R.O. 1" su cui saranno contabilizzate le relative poste in entrata ed in uscita.

Restano di esclusiva pertinenza dei singoli comuni associati le competenze relative alla regolare esecuzione del contratto di servizio, una volta ultimata la procedura di affidamento, ivi inclusi gli aspetti finanziari (impegni di spesa, liquidazioni delle fatture ed emissione dei relativi mandati di pagamento) nei territori di rispettiva competenza.

- Art. 9 -

(UFFICIO COMUNE DI A.R.O.)


L'Ufficio Comune di A.R.O. (da qui in poi "Ufficio"), localizzato presso il Comune sede dell'Assemblea, è la struttura preposta alla gestione delle procedure tecnico - amministrative finalizzate all'organizzazione del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto di rifiuti urbani e assimilati, in attuazione della presente convenzione, in coerenza con la normativa comunitaria, la legislazione statale e regionale, anche sulla base dell'azione di indirizzo esercitata dall'Amministrazione Regionale.

L'Ufficio è unico centro di spesa ed opera come unica stazione appaltante per gli interventi previsti all'interno del bacino A.R.O. 1 della Provincia di Lecce relativamente all'affidamento del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani e servizi annessi.

I costi del servizio convenzionato, comprese le spese per l'attività di assistenza tecnica e legale, sono a carico degli enti sottoscrittori con le modalità specificate dal presente articolo.

Per costi del servizio si intendono tutti gli oneri riguardanti i costi del personale dipendente, le spese di gestione, l'acquisto di beni e servizi ed eventuali ulteriori oneri connessi alla gestione del servizio associato. A copertura dei costi complessivi del servizio associato si provvede:

- a) con gli eventuali trasferimenti disposti a favore dell'ente capofila e derivanti dalla riduzione dei trasferimenti a favore dei Comuni per lo svolgimento dei medesimi compiti e attività;
- b) con i trasferimenti dei Comuni a favore dell'ente capofila nel rispetto dei criteri di riparto di cui al comma successivo.



La copertura degli eventuali costi di cui alla lett. b) del comma precedente del presente articolo sono sostenuti dagli enti associati e ripartiti proporzionalmente, al netto di eventuali contributi, secondo le percentuali attribuite dall'Assemblea di A.R.O. e secondo quanto stabilito al successivo art. 12 ed è quantificato in tempo utile per la predisposizione dei bilanci dei singoli enti.

La custodia e la gestione dei beni mobili a disposizione del servizio associato è affidata al Comune capofila il quale provvede a garantirne la manutenzione ordinaria e straordinaria.

I beni mobili di nuova acquisizione saranno inventariati dall'Assemblea e la loro proprietà sarà ripartita proporzionalmente tra gli enti convenzionati nella stessa percentuale di ripartizione delle spese.

Il preventivo di gestione per il funzionamento dell'Ufficio, da inserire nel bilancio preventivo del Comune capofila, è approvato dall'Assemblea su proposta dell'Ufficio stesso entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello cui si riferisce, e assoggettato a ratifica da parte dei singoli Consigli Comunali.

Il conto consuntivo della gestione del funzionamento dell'Ufficio, da inserire nel consuntivo del Comune capofila, è approvato annualmente dall'Assemblea, entro il 15 febbraio dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio finanziario, ovvero, quando particolari esigenze lo richiedano, entro il 15 marzo dell'anno successivo, e assoggettato a ratifica da parte dei singoli Consigli Comunali.

Ciascun Comune convenzionato procede al versamento in favore dell'Assemblea dell'eventuale quota a proprio carico per il funzionamento dell'Ufficio Comune con le seguenti modalità:

- il 50 per cento entro il 30 giugno di ciascun anno;
- il saldo entro il 31 dicembre di ciascun anno.

Eventuali incentivi ottenuti dalla gestione associata a qualunque titolo devono essere portati in detrazione dei costi del servizio.

L'Ufficio si avvale della struttura organizzativa del Comune Capofila e/o degli uffici degli Enti Locali convenzionati per tutta l'attività amministrativa, tecnica e contabile. In particolare, l'Ufficio opera con personale del Comune capofila od eventualmente con personale distaccato impegnato volta per volta per il conseguimento degli obiettivi stabiliti. Il personale conserva il rapporto giuridico, economico e di servizio con l'ente di appartenenza ed instaura il rapporto funzionale nell'Ufficio Comune.

L'Ufficio può avvalersi, per lo svolgimento delle attività di competenza proprie o delegate, di professionisti esperti e/o di strutture esterne di assistenza tecnica.

- Art. 10 -

(COMPITI DELL'UFFICIO COMUNE DI A.R.O.)

In riferimento al servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani l'Ufficio Comune di A.R.O. espleta i seguenti adempimenti:

a) elabora e sottopone all'approvazione dell'Assemblea di A.R.O. i regolamenti che stabiliscono le misure indicate dall'art. 198 comma 2 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., con particolare riferimento alle modalità di assimilazione, per qualità e quantità, dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani, secondo i criteri di cui all'articolo 195, comma 2, lettera e), ferme restando le definizioni di cui all'articolo 184, comma 2, lettere c) e d) del medesimo D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii.;

b) redige e sottopone all'approvazione dell'Assemblea di A.R.O. la relazione che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, sulla base dello schema di carta dei servizi, adottato in sede di prima attuazione dalla Giunta regionale, ai sensi dell'art. 11 della L.R. 24/2012;

c) coordina l'attività di progettazione del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani e assimilati per l'intero territorio dell'A.R.O., ricorrendo eventualmente ad affidamento del relativo incarico tramite procedura ad evidenza pubblica, tenuto conto dei contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e universale, definiti dall'Assemblea di cui all'art. 5 lett. b) della presente convenzione;

d) sottopone all'approvazione dell'Assemblea il progetto unico di A.R.O. di cui al precedente punto c);

e) redige e sottopone all'approvazione dell'Assemblea di A.R.O. la relazione che rende conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta, indicando le compensazioni economiche se previste;

f) attiva ed espleta, secondo le forme deliberate dall'Assemblea, le procedure di affidamento del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani per l'intero territorio dei Comuni costituenti l'A.R.O. sulla base degli obblighi di servizio pubblico e nel rispetto degli standard tecnici di cui all'art. 11 della Legge Regionale 20 agosto 2012, n. 24;

g) gestisce la finalizzazione dell'affidamento del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani di cui al punto e) coordinando la stipula del relativo contratto tra il gestore e ciascun comune ricadente nell'A.R.O.;

h) attiva ed espleta le procedure finalizzate alla gestione degli imballaggi rivenienti da raccolta differenziata, in conformità alle modalità approvate in Assemblea, ivi incluso il coordinamento della fase di stipula dei relativi contratti;

i) trasmette i contratti ai rispettivi Comuni al fine di consentire agli stessi di poter assumere gli atti di competenza;

j) gestisce la fase di transizione al gestore unico, nel caso ricorrano le condizioni e secondo le modalità previste dall'art. 14, comma 4, della Legge Regionale 20 agosto 2012, n. 24;

k) effettua il monitoraggio dei livelli del servizio sulla base dei dati forniti dai Comuni dell'A.R.O. 1 della Provincia di Lecce;

Sulla base delle indicazioni dell'Assemblea, inoltre, l'Ufficio può coordinare attività di informazione, animazione e sensibilizzazione sul territorio per l'attuazione e la gestione associata del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti urbani e assimilati.

- Art. 11 -

(OBBLIGHI DEGLI ENTI LOCALI CONVENZIONATI)

I Comuni appartenenti all'A.R.O. assicurano la partecipazione di un proprio rappresentante, di norma il Sindaco ovvero il componente della Giunta Comunale, se delegato.

Gli enti locali convenzionati aderenti all'A.R.O. 1 Provincia di Lecce espletano singolarmente i seguenti adempimenti:

a) definiscono i regolamenti di cui ai commi 15 e 22 dell'art. 14 della L. 214/2011;

b) curano gli aspetti finanziari (impegni di spesa, liquidazioni delle fatture ed emissione dei relativi mandati di pagamento) inerenti il servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani nei territori di rispettiva competenza.

c) i Comuni che hanno in corso contratti di servizio di spazzamento, raccolta e trasporto di rifiuti solidi urbani che prevedono una clausola di scadenza o di risoluzione delle gestioni in essere in caso di avvio della gestione da parte dell'ente sovraordinato, avvieranno le procedure di risoluzione dei contratti, dopo la stipula del contratto con il gestore del nuovo servizio nel rispetto delle disposizioni previste dal contratto oggetto della procedura di risoluzione anticipata sempreché detta risoluzione anticipata sia valutata vantaggiosa per l'Ente sotto il profilo della rispondenza agli obiettivi di qualità, nonché con riferimento ai costi dei servizi, così come previsto dall'art. 14, comma 4, della Legge Regionale 20/08/2012, n. 24;

d) i Comuni che hanno in corso contratti di servizio di spazzamento, raccolta e trasporto di rifiuti solidi urbani che non prevedano una clausola esplicita di risoluzione anticipata del contratto o comunque in essere per mancata risoluzione per insussistenza di vantaggiosità, ai sensi dell'art. 14, comma 4, della Legge Regionale 20 agosto 2012, n. 24 aggiornano il capitolato speciale d'appalto delle gestioni e stipulano un contratto aggiuntivo con il gestore esistente,

laddove necessario per raggiungere il rapido allineamento agli standard di gestione dell'A.R.O.;

e) introitano i corrispettivi provenienti dalla commercializzazione di rifiuti da imballaggio derivante dalle raccolte differenziate con espresso divieto di delegare tale funzione al gestore del servizio di raccolta e trasporto, ai sensi dell'art. 8, comma 5, della Legge Regionale 20 agosto 2012, n. 24.

Ciascun Comune è unico responsabile della documentazione comprovante la coerenza e la legittimità degli importi di spesa impegnati e liquidati, sulla base dei rispettivi contratti, al gestore del servizio di spazzamento, raccolte e trasporto dei rifiuti solidi urbani nei territori di rispettiva competenza.

Gli enti locali convenzionati esercitano inoltre ogni utile attività collaborativa per consentire l'attuazione delle finalità della presente Convenzione. Gli Enti locali informano in tempo reale l'Ufficio Comune di tutti gli adempimenti contestualmente alla loro assunzione affinché si possa provvedere in merito alle attività di competenza.

Gli enti sottoscrittori si impegnano reciprocamente, nel rispetto delle vigenti disposizioni contrattuali, a fornire il personale necessario avvalendosi delle professionalità interne già presenti negli enti dei comuni convenzionati.

I Comuni mettono a disposizione della gestione associata il personale individuato dall'Assemblea nella sua prima riunione. Eventuali successive assunzioni potranno essere poste in essere dall'Assemblea nei limiti di quanto stabilito dalle disposizioni statali e regionali in materia.

Ai fini dell'adozione dei provvedimenti che dovranno essere assunti nei confronti del personale costituente il servizio associato, si conviene sull'opportunità di disciplinare in modo distinto il rapporto organico (o di impiego) e il rapporto funzionale (o di servizio) dei dipendenti con gli enti associati.

Il personale assegnato al servizio associato mette in atto ogni forma di collaborazione che renda, nel rispetto delle rispettive professionalità, l'azione più efficace, efficiente ed economica. Lo stesso dipende gerarchicamente dal Responsabile dell'Ufficio Comune e svolge la propria attività nel rispetto degli obiettivi assegnati dall'Assemblea.

I congedi ordinari e le assenze straordinarie (quali ad esempio le aspettative) sono concesse, nel rispetto del contratto collettivo, dal Responsabile dell'Ufficio Comune.

L'aggiornamento e la formazione del personale viene programmata, organizzata e condotta sulla base delle esigenze formative derivanti dal programma delle attività associate.

- Art. 12 -

(RAPPORTI FINANZIARI TRA GLI ENTI)

Gli Enti locali convenzionati si impegnano, con la sottoscri-

zione della presente Convenzione, a corrispondere la propria quota di finanziamento per il funzionamento dell'Ufficio Comune di cui all'art. 9, ed a versarla con le modalità indicate dal Responsabile dell'Ufficio Comune.

Le spese di funzionamento della gestione associata, nonché di programmazione e di attuazione delle attività dell'A.R.O., compresi gli incarichi esterni, sono suddivise fra i Comuni aderenti in base alla popolazione rilevata nell'ultimo censimento valido.

Sono considerate spese di gestione associata tutte le spese sostenute per l'attuazione delle attività dell'A.R.O., anche se i benefici diretti ed indiretti riguardino soltanto alcuni tra i Comuni associati.

Non sono considerate spese di funzionamento, pertanto non obbligano i Comuni associati, quelle derivanti da responsabilità attribuibili ad uno e/o più Comuni dell'A.R.O. per attività gestionali e di controllo di loro esclusiva competenza, ovvero contrari a leggi nazionali e regionali. In tal caso, le spese discendenti da tali responsabilità sono ad esclusivo carico del Comune inadempiente o non virtuoso nella partecipazione alla gestione associata.

A garanzia dell'adempimento di tali obblighi ai sensi dell'art. 30 TUEL, nonché per l'attivazione dell'Ufficio Comune, gli enti aderenti si impegnano, nel termine di novanta giorni dalla sottoscrizione del presente atto, a costituire un fondo comune presso la Tesoreria del Comune Capofila Delegato, mediante il versamento di un contributo forfettario, quantificato con provvedimento del Responsabile preposto all'Ufficio Comune.

Il fondo viene svincolato con la scadenza della presente Convenzione.

- Art. 13 -

(DURATA)

La presente Convenzione ha durata di anni 15 (quindici) decorrenti dalla data di sottoscrizione. I Comuni partecipanti, tuttavia, si danno reciprocamente atto che la gestione in forma associata delle fasi di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti e servizi annessi di cui alla presente convenzione, successivamente alla individuazione del contraente (gestore unico) ed alla formalizzazione dei contratti tra il gestore unico ed i singoli Comuni, sarà trasferita, nel rispetto della normativa vigente nel tempo, in capo all'Unione dei Comuni del Nord Salento, a condizione che quest'ultima abbia, nelle more, provveduto a ogni necessario adeguamento del proprio Statuto con la previsione, nello stesso, di tutti i servizi di igiene urbana di cui alla presente convenzione, nonché all'adozione di ogni ulteriore atto necessario e propedeutico. Il predetto passaggio delle funzioni in capo all'Unione dei Comuni del Nord Salento comporterà, automaticamente, la risoluzione della presente Con-

venzione.

L'eventuale rinnovo, per ulteriore periodo quinquennale, potrà avvenire soltanto in forma espressa e deve essere preceduta da apposite deliberazioni consiliari di rinnovo adottate dai Comuni partecipanti.

Ciascun Comune potrà recedere dalla presente convenzione nei termini e modi consentiti dalla vigente normativa.

- Art. 14 -

(RINVIO)

Per quanto non previsto nella presente Convenzione si rimanda a specifiche intese di volta in volta raggiunte tra le Amministrazioni, con adozione, se ed in quanto necessario, di atti da parte degli organi competenti o di eventuali integrazioni alla presente convenzione.

- Art. 15 -

(SPESE)

Le spese del presente atto e dipendenti tutte sono solidalmente a carico dei Comuni in parti uguali tra loro.

Atto pubblico notarile informatico, redatto elettronicamente da me Notaio su supporto informatico non modificabile (ai sensi dell'art. 11, comma 3 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163), in pagine ventisei ed altrettanti fogli elettronici, letto mediante l'uso ed il controllo mio personale degli strumenti informatici, ai Componenti i quali lo approvano e sottoscrivono, in mia presenza, mediante firma digitale, ciascuna apposta mediante "dispositivo di firma" idoneo, del quale è stata previamente accertata la validità ed efficacia temporale di ciascun relativo certificato elettronico qualificato, come rilasciato da Ente Certificatore accreditato a rilasciare certificati conformi alla Direttiva Europea 1999/93/CE ed alla normativa nazionale.

Quindi, previa verifica da parte mia della validità ed efficacia temporale dei relativi loro certificati di firma, viene sottoscritto mediante firma digitale da me Notaio immediatamente dopo, come per legge, in presenza dei Componenti stessi, alle ore diciotto e minuti venti.

FTO DIGITALMENTE MICCOLI COSIMO

FTO DIGITALMENTE PALASCIANO ROBERTO

FTO DIGITALMENTE LEONE FERNANDO

FTO DIGITALMENTE MARZO VETRUGNO OSCAR

FTO DIGITALMENTE TONDO GIUSEPPE


FTO DIGITALMENTE VALZANO ORONZO

FTO DIGITALMENTE VINCENTI FABIO

FTO DIGITALMENTE VINCENZO PAPI NOTAIO

Copia autentica scritta in n. *4* fogli in conformità del-
l'originale firmato come per legge, rilasciata dal Dott. Vin-
cenzo PAPI, Notaio in Squinzano (LE), per uso fiscale.

Squinzano, li 01 AGO. 2013



[Handwritten signature]